



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 3057/2021 R.G.

Il Giudice, dott. Paola Salmaso

nella causa iscritta al **N. 3057/2021 R.G.** promossa da:

[REDACTED], con l'avv. TARTINI FRANCESCO,
ricorrente,

contro

QUESTURA DI TREVISO ORGANO PERIFERICO DEL MINISTERO DELL'INTERNO (c.f.
80017020266);

resistente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

§ **[REDACTED]** impugnato il provvedimento del 2.4.2021, notificato il 14.04.2021 con cui la Questura di Treviso ha decretato l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co. 1.2. del d.lgs. 286/90 ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto alla protezione speciale ed al conseguente rilascio del titolo di soggiorno biennale per sé e per i quattro figli minori, previo annullamento o disapplicazione del provvedimento impugnato.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, proposto in data 10.05.2021, ha chiesto che venga ordinato, inaudita altera parte, alla Questura di Treviso il rilascio alla ricorrente ed ai quattro figli di un permesso di soggiorno per protezione speciale o venga accertato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di protezione speciale ex art. dell'art. 19 co. 1.2. del d.lgs. 286/90.

Ripercorsa la propria vicenda personale, la ricorrente ha allegato di aver presentato, dopo l'entrata in vigore del d.l. 130/2020, un'istanza di riesame della precedente decisione di diniego di rinnovo del permesso di

soggiorno per motivi umanitari e la Questura invitava la ricorrente a formularla come domanda di rilascio ex novo di un permesso per motivi di protezione speciale (v. doc. 6 ricorrente).

La ricorrente, in data 11.02.2021, presentava, pertanto, istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.

Con provvedimento del 1.4.2021, notificato il 14.04.2021, la Questura di Treviso dichiarava l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non avendo la ricorrente presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo ai sensi dell'art. 19, co. 1.2., d.lgs. 286/98 (v. doc. 2 ricorrente).

La ricorrente lamenta l'erroneità del provvedimento impugnato, fondato su un'errata interpretazione dell'art. 19, co. 1.2., d.lgs. 286/98 sopra citato.

Il ricorso deve essere accolto per i motivi *infra* precisati.

Quanto al *fumus boni iuris*, occorre rilevare che l'art. 19, co. 1.2., d.lgs. 286/98 recita: *“nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”*.

L'interpretazione letterale del secondo periodo della suddetta disposizione induce a ritenere che nelle ipotesi in cui sia presentata una domanda di permesso di soggiorno a qualsiasi titolo, ivi incluso il permesso di soggiorno per protezione speciale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 citato, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia il relativo permesso. Invero, l'interpretazione restrittiva adottata dalla Questura di Treviso nel provvedimento impugnato, laddove richiede che, ai sensi del secondo periodo di tale disposizione normativa, il Questore possa rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale, solo in caso di previa domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo (ad esempio studio, lavoro ecc), introduce nel dettato normativo la locuzione “ad altro titolo”, non prevista dalla norma in esame.

Quanto al *periculum in mora*, va rilevato che la ricorrente, giunta in Italia nel 2015, è madre di quattro figli in tenerissima età nati, rispettivamente, nel 2016, 2017, 2018 e 202, in Italia; si è sposata nel 2017 con il sig. [REDACTED] - e l'intero nucleo familiare risiede in un immobile in locazione [REDACTED] (v. docc. 8-9-10-12 ricorrente). Trattasi di elementi che inducono a ritenere che il rimpatrio violerebbe il suo diritto al rispetto alla vita privata e familiare, concretandosi in una violazione dell'art. 8 C.E.D.U., atteso il radicamento della ricorrente e dei figli minori sul territorio nazionale

P.Q.M.

accerta il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di protezione speciale ex art. 19 d.lgs 286/90 e ordina alla Questura di Treviso di voler ricevere la medesima istanza di protezione speciale e di dar corso ad ogni conseguente adempimento.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 17 giugno 2021, ore 9,30, assegnando al ricorrente termine fino al 9 giugno 2021 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.

Si comunichi con urgenza.

Venezia, 3 giugno 2021

Il Giudice
Paola Salmaso